FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

TRIBUNALE FEDERALE

proc. 22/2018 R.G. Trib. Fed.

proc. 06/2018 R.G. Proc. Fed.

proc. 06 /2018 R.G. Coni

decisione n. 21 del 07/05/2018

depositata il 14/05/2018

Il Tribunale Federale, composto come segue.

Dott. Ilio Poppa	**presidente**
Avv. Gianpiero Orsino	**componente**
Avv. Giuliana Passero	**relatore**

con l'assistenza della Sig.ra Raffaella Felici, Segretaria del Tribunale Federale, nella seduta del 7 maggio 2018 ha emesso la seguente decisione nel procedimento in epigrafe,

NEI CONFRONTI DI

FACCIN Stefano, nato a Vicenza il 4/03/1962 (run card 102215)

per la violazione degli art. 1, 6, comma 1, 8 dello Statuto Federale, nonché degli art.l, commi le 13, art. 2, commi 1, 3 del Regolamento di Giustizia, ***per avere:***

A) in data 26 gennaio 2018, tramite il proprio profilo personale sul social network Facebook, e precisamente sulla pagina Facebook denominata "Io sto con Alex", affermato che la FIDAL fosse equiparata ad una associazione a delinquere di stampo mafioso, utilizzando l'espressione: "....FIDAL=mafia...;

B) in data 14 luglio 2017, in sette diversi post tramite il proprio profilo Facebook, sulla pagina denominata "Io sto con Alex", affermato che la FIDAL fosse assimilata ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso con utilizzo dell'espressione "FIDALMAFIA "

così oltrepassando ogni consentito diritto di critica ed andando a ledere l'immagine della Federazione, con l'aggravante di avere commesso il fatto con un mezzo di diffusione di massa ex art. 9, comma 3 lett. g del Reg di giustizia.

In un luogo imprecisato il 26 gennaio 2018 ed il 14 luglio 2017.

FATTO

Con circostanziata lettera di denunzia a firma del sig. Stefano La Sorda, nato a Pescara il 27/2/1978, tesserato FIDAL n CO1405 datata 30.01.2018 ed allegate n. 8 schermate Facebook , la P.F. veniva a conoscenza che da circa due anni sul social network Facebook esiste un gruppo di fan di Alex Schwazer che scrive in merito alle sue vicende legali su una specifica pagina denominata "IO STO CON ALEX" consultabile all'indirizzo https://www.facebook.com/iostoconalex.

A dire del denunziante, in questa pagina sia i post che i commenti non si limitano a sostenere le ragioni dell'ex atleta altoatesino, ma spesso sfociano in insulti, offese e diffamazione nei confronti delle federazioni di atletica (nazionale FIDAL ed internazionale IAAF), della WADA, del CONI e dei responsabili della Federazione. Tra i post ed i commenti della pagina, più volte il sig. Faccin ha postato commenti con termini quali "FIDAL mafia" o simili.

Con atto successivo a seguire quanto già trasmesso con comunicazioni del 30/1/2018, 01/2/2018, 7/2/2018 e 9/2/2018 riguardanti la condotta di alcuni tesserati sulla pagina FB citata, il La Sorda come sopra con successiva integrazione 13 aprile 2018 esponeva successivi chiarimenti e conclusioni sulla vicenda.

Con atto 27 febbraio 2018 la P.F. manifestava all' incolpato l'intenzione di procedere a deferimento ex art. 56, comma 4 del Regolamento di Giustizia Fidal.

Con atto 20 marzo 2018 seguiva deferimento avanti codesto Tribunale Federale ex art. 31, comma 1, lett a), del Regolamento di Giustizia Fidal.

All'udienza delli 7 maggio 2018, compariva davanti al Tribunale Federale la Procura Federale, rappresentata dai procuratori federali Dott. Alfredo Montagna e avv. Cristina Fanetti, i quali, al termine della relazione introduttiva, dopo breve discussione concludevano alla luce degli atti di indagine e della valutazione di ogni altro successivo elemento assunto: 60 gg di squalifica. (Pena base 45 gg. con aumento aggravante gg. 15).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il deferimento è fondato e va accolto per quanto di ragione.

Dagli atti di causa è emerso che da circa due anni sul social network Facebook esiste un gruppo di fan di Alex Schwazer che scrive in merito alle sue vicende sportive e legali su

una specifica pagina denominata **"IO STO CON ALEX"** consultabile all'indirizzo https://www.facebook.com/iostoconalex. In detta pagina FB, come documentalmente provato *per tabulas*, il sig. FACCIN Stefano, nato a Vicenza il 4/03/1962 (run card 102215), in data 26 gennaio 2018, tramite il proprio profilo personale sul social network Facebook, affermava che la FIDAL fosse equiparata ad una associazione a delinquere di stampo mafioso, utilizzando l'espressione: "....FIDAL=mafia...; sempre sulla cit.pagina, in data 14 luglio 2017, in sette diversi post tramite il proprio profilo Facebook,, aveva affermato che la FIDAL fosse assimilata ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso con utilizzo dell'espressione "FIDALMAFIA".

Osserva questo Tribunale che le dichiarazioni di cui al punto A) e B) del deferimento sono pubbliche, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità di comunicazione (pubblicazione sul social network "Facebook"); le stesse dichiarazioni, poi, travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione e ledono la reputazione del la Federazione assimilandola ad un' organizzazione malavitosa considerata dalla legge e dall'opinione pubblica con un giudizio di gravissimo disvalore. Peraltro le stesse dichiarazioni sono contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità e sono irrispettose dei principi deontologici che impingono i rapporti tra atleta e federazione.

Ne è prova la circostanza che la pagina ""IO STO CON ALEX" consultabile all'indirizzo https://www.facebook.com/iostoconalex., dedicata al noto atleta Alex Schwazer vede una "community" piuttosto numerosa pari a ca. 13.543 persone, come si evince dall'ispezione della pagina stessa.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 36602/2010), infatti, in tema di delitti contro l'onore, per integrare il reato di diffamazione occorre non solo l'elemento psicologico consistente nella consapevolezza di pronunciare (o scrivere) frasi lesive della reputazione altrui, ma, altresì, la volontà che le offese denigratorie siano conosciute da più persone. Ai fini della commissione del reato di diffamazione, pertanto, è necessario che l'autore comunichi, ad una o più persone, il contenuto lesivo della reputazione altrui, con modalità tali che la notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, evento che egli deve rappresentarsi e volere. Condotta, questa, che, per esempio, si configura quando le comunicazioni sono inviate in una chat di gruppo, ovvero pubblicato su un social network, ecc.

Sull'applicazione della sanzione, l' **art. 7 del Regolamento di giustizia** impone agli Organi Giudicanti di tenere conto " della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento

elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione".

La decisione e le pene pertanto sono commisurate ai fatti contestati e vengono comminate come in dispositivo tenuto conto che si è raggiunta la piena prova dei fatti come contestati né l'incolpato ha trasmesso alcunchè a sua difesa o discolpa, donde i fatti s'intendono accertati.

In accoglimento delle richieste della P.F. , anche in punto applicazioni aggravanti per la gravità delle espressioni usate ed il disvalore delle stesse ("FIDALMAFIA") il collegio applica come in dispositivo la sanzione della squalifica di gg. 45 aumentata per le contestate aggravanti generiche di 15 gg e quindi complessivamente gg. 60 di squalifica.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Letti gli atti ed esaminati i documenti di procedimento, riconosciuta la responsabilità per i fatti di cui al deferimento,

P.Q.M.

Applica a:

FACCIN Stefano, nato a Vicenza il 4/03/1962, la squalifica di gg 60.

Indica in giorni 15 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Roma il giorno 7 maggio 2018

Il relatore ***Avv. Giuliana Passero*** Il Presidente ***Dott. Ilio Poppa***